



DELIBERA N. 1020

25 novembre 2020.

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da KLAS Service S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia e primaria per il Comune di Ponza (LT). Importo a base di gara euro: 641.850,00. S.A.: Comune Ponza.
PREC 224/20/S PB

Riferimenti normativi

Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Criterio di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione offerta tecnica – criteri e sub criteri – attribuzione discrezionale di coefficienti

Massima

La puntuale definizione nella *lex specialis* di criteri di valutazione della offerta tecnica con assegnazione a ciascuno degli elementi qualitativi (criteri e sub criteri) di un punteggio discrezionale mediante attribuzione di un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale di un punteggio variabile da zero (0) a uno (1) da parte di ciascun commissario di gara, garantisce che non venga svilita la valutazione proprio tecnica-discrezionale riconosciuta alla commissione giudicatrice, così consentendo l’attribuzione del relativo punteggio in maniera graduata.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 25 novembre 2020

DELIBERA

VISTA l’istanza di parere prot. n. 80623 del 28.10.2020 presentata dalla società KLAS Service S.r.l. relativamente alla procedura per l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia e primaria per il Comune di Ponza (LT);

VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante, seconda graduata nella procedura *de qua*, in merito alla presunta illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della società G.L.M.



Ristorazione S.r.l. ritenendo che l'operato della commissione giudicatrice sia stato viziato nel processo di valutazione della propria offerta tecnica. Infatti, la società KLAS Service S.r.l. afferma che, tra i criteri di valutazione, con riferimento n. 4, "Programma Alimentare", in particolare al sub-criterio n. 1 è stato attribuito erroneamente e illegittimamente alla stessa un punteggio pari a 0 (come se mancassero del tutto gli elementi di valutazione) nonostante l'offerta contenesse invece espressamente detti elementi di valutazione. Evidenzia, appunto che nella propria offerta tecnica tutti gli elementi di valutazione (Programma di rotazione dei Menu ed il dettaglio delle derrate) richiesti dal punto 4 dell'art.18.1 del disciplinare e dunque sia la qualità delle derrate che la rotazione dei menù proposti siano stati indicati, con la conseguenza che appare irragionevole l'attribuzione di 0 punti come sopra precisato;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.11.2020;

VISTA la memoria inoltrata da parte della società risultata aggiudicataria in data 10.11.2020 con la quale la stessa censura le doglianze avanzate da parte istante ritenendole infondate sulla base della correttezza dell'operato della commissione di gara posto in essere coerentemente con la *lex specialis*;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante in data 11.11.2020 nelle quali la stessa ribadisce la legittimità delle operazioni di gara evidenziando come il disciplinare prevedesse che la Busta B- Offerta tecnica contenesse, a pena di esclusione, una relazione tecnica descrittiva dei servizi offerti strutturata in massimo 50 facciate A/4, così da evidenziare le proposte con cui il concorrente intendesse qualificare il proprio progetto di organizzazione e gestione del servizio, trattando ogni elemento utile per l'attribuzione del punteggio di qualità, in modo analitico e completo, rigorosamente articolato secondo lo schema di attribuzione del punteggio qualità (anche attraverso la suddivisione in paragrafi). Veniva richiesto che la suddetta relazione dovesse essere accompagnata da un indice compreso nelle 50 facciate. Con riferimento all'offerta presentata dalla concorrente KLAS Service S.r.l. la stazione appaltante rappresenta che la stessa è risultata composta da una relazione tecnica di 50 facciate nonché da allegati all'offerta tecnica di 13 pagine, oltre quindi il numero di facciate/documenti previsti dalla *lex specialis*. Riguardo il citato criterio n. 4 – Programma alimentare, il Comune di Ponza evidenzia come per lo stesso formavano oggetto di valutazione la qualità e la rotazione dei menù proposti e la qualità delle derrate impiegate, con attribuzione di punti 6. La stazione appaltante rappresenta che nella relazione tecnica della concorrente KLAS Service S.r.l. non compare nessun richiamo alla proposta di menù nonché con riferimento alla qualità delle derrate alimentari l'impresa risulta aver dichiarato che "*le stesse saranno selezionate dal nostro ufficio acquisti con l'ausilio dell'ufficio qualità*". Sostiene, quindi la stazione appaltante che correttamente la commissione di gara ha ritenuto non valutabile per l'offerta tecnica della KLAS Service S.r.l. il sub-criterio 1 relativo alla qualità dei menù e dei prodotti, assegnando quindi il coefficiente 0 corrispondente a "non valutabile" e che, qualora l'offerta della concorrente fosse stata giudicata valutabile per gli aspetti sopra descritti, la stessa non avrebbe potuto che prendere comunque il punteggio minimo previsto pari allo 0,10 in ogni caso insufficiente a garantirle l'aggiudicazione;

CONSIDERATO che, in generale giova richiamare quanto dall'Autorità precisato nelle Linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 424 del 2 maggio 2018;

RILEVATO che in tema di criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei relativi punteggi la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire la legittimità della "specificazione di parametri di valutazione che parcellizzano e specificano gli elementi che compongono l'offerta tecnica degli operatori concorrenti, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, onde la discrezionalità dell'amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire



all'iter logico seguito nell'assegnazione del concreto punteggio attribuito" (cfr. TAR, NA, sentenza del 15.5.2019, n. 2584);

RILEVATO che nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante, come emerge al punto 18.2. del disciplinare, abbia definito in maniera puntuale i criteri di valutazione della offerta tecnica assegnando a ciascuno degli elementi qualitativi (criteri e sub criteri) un punteggio discrezionale con attribuzione di un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1) da parte di ciascun commissario sulla base dei valori: 1,00= ottimo; 0,90= distinto; 0,80= buono; 0,70= discreto; 0,60 sufficiente/adequato; 0,50-0,40= insufficiente/inadeguato; 0,30-0,10= gravemente insufficiente; 0,00= non valutabile;

RILEVATO che l'offerta tecnica della odierna istante è risultata non conforme alle prescrizioni richieste negli atti di gara in quanto con riferimento alla certificazione di qualità posseduta, quale requisito di partecipazione alla gara, non poteva essere oggetto di valutazione ulteriore, come specificato al punto 16 del disciplinare di gara; nel dettaglio dell'offerta tecnica-relazione tecnica prodotta ancorché emerge che con riferimento ai menù proposti la società KLAS Service S.r.l. abbia indicato nell'allegato alla relazione stessa una "proposta di menù" quest'ultima non appare comunque non solo non conforme formalmente a quanto richiesto nella *lex specialis* poiché non inclusa nell'unico documento di massimo 50 facciate, ma anche e soprattutto sostanzialmente non sembra soddisfare quanto richiesto dalla stazione appaltante in ordine alla rotazione dei diversi menù da proporre;

RITENUTO che la commissione giudicatrice risulta aver svolto le operazioni di gara secondo quanto previsto negli atti della procedura *de qua*, assicurando che con l'applicazione di un coefficiente discrezionale non venisse svilita la valutazione proprio tecnica-discrezionale riconosciuta alla commissione giudicatrice, così consentendo l'attribuzione del relativo punteggio in maniera graduata (cfr. delibera 515 del 17.06.2020);

CONSIDERATO infine che come noto, comunque, la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e che le stesse possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove siano manifestamente illogiche e irragionevoli (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, 1[^], 08/07/2020 n. 7865),

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante appare esente dalle censure sollevate da parte istante.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 dicembre 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente